

Legge 13 febbraio 1906 (BLI n.20)
sulla tariffa daziaria

(Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero B.L.I. Nro. 20; F.O. Nro. 23)

Coll'adesione di ambedue le Camere del Mio Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

Articolo I.

Le disposizioni della presente legge valgono per il territorio doganale e commerciale comune della Monarchia austro-ungarica e per le province e parti di provincia unite in linea doganale con questo territorio. Esse non saranno applicate nei territori franchi ed estradoganali.

Articolo II.

Nell'importazione è soggetta a dazio ogni merce, che non sia espressamente dichiarata esente, e soggiace al tasso di dazio prescritto nell'annessa tariffa daziaria d'importazione per il numero, al quale essa è assegnata.

Dove nella tariffa non è espressamente disposto in altro modo, si dovranno pagare per gli articoli soggetti all'imposta di consumo, in conformità alle rispettive disposizioni di legge, anche le tasse e addizionali di consumo erariali, provinciali e comunali prescritte nell'interno.

Il Governo è autorizzato a riscuotere, di concerto col regio Governo ungherese, oltre al dazio un'addizionale corrispondente all'importo della tassa di consumo dell'interno, all'importazione di merci, che contengono aggiunte soggette nell'interno ad una tassa di consumo o per la cui confezione vengono impiegati articoli soggetti nell'interno ad un'imposta di consumo, e per i cui articoli simili non è concesso nell'interno il ritiro esente da imposta.

Per il transito di merci non sarà pagato alcun dazio.

Nell'esportazione soggiacciono soltanto gli articoli accennati nell'annessa tariffa per l'esportazione al dazio ivi prescritto.

Articolo III.

Per le sottonominate specie di granaglie i tassi di dazio della tariffa d'importazione non dovranno venir ribassati con accordi convenzionali sotto i tassi seguenti:

	Corone per 100 chilogrammi
Nro. 23 frumento, segala mista, spelta	6.30
“ 24 segala	5.80
“ 25 orzo	2.80
“ 26 avena	4.80
“ 27 granoturco	2.80

Articolo IV.

Le merci provenienti da Stati, che trattano bastimenti austriaci e ungheresi o merci di provenienza austriaca e ungherese in qualsiasi modo meno favorevolmente di quelle di altri Stati, possono venir assoggettate all'importazione, oltre che al dazio contenuto nella tariffa, ad una addizionale fino al 200 per cento dello stesso o fino all'importo del pieno valore mercantile della merce, e se nella tariffa sono dichiarate esenti da dazio, possono assoggettarsi ad un dazio specifico fino al 100 per cento del valore mercantile della merce.

Il Governo è autorizzato a prendere queste disposizioni in via di ordinanza, di concerto col regio Governo ungherese.

Articolo V.

Un elenco delle merci da emanarsi in via di ordinanza, assieme a schiarimenti, che all'occorrenza possono venir completati e modificati, fisserà, giusta il senso e il tenore della tariffa daziaria, l'inserzione delle singole merci nei singoli numeri della stessa, secondo la loro qualità e lo scopo, a cui servono.

Articoli messi nuovi in commercio saranno assegnati a quei numeri della tariffa, nei quali sono indicate le merci ad essi più affini per qualità ed uso.

Derogando alle relative disposizioni della legge 10 giugno 1869, B.L.I. Nro.113, la pubblicazione dell'elenco delle merci, degli schiarimenti e dei supplementi, si potrà limitare alla semplice notificazione nel Bollettino delle leggi dell'Impero.

Articolo VI.

Per la classificazione di una merce in base alla tariffa è normativo di regola lo stato, in cui essa viene importata; la tarifficazione della merce avviene anzitutto in base al materiale, che le dà il suo carattere.

Le merci composte di diverse materie, che non sono specialmente tassate nella tariffa o sono assegnate in via di ordinanza ad un numero speciale della stessa, e le cui parti componenti appartengono a diversi numeri della tariffa, vanno daziate secondo il loro componente principale, e se questo è dubbioso, secondo quella parte componente, che è maggiormente tassata nella tariffa.

Miscele meccaniche di componenti tassati diversamente, che non sono specialmente tassate come tali nella tariffa o sono assegnate in via di ordinanza ad un numero speciale della stessa, saranno daziate secondo il componente maggiormente tassato, a meno che questo non sia contenuto in una quantità da ritenersi per irrilevante.

Articolo VII.

L'importazione e il transito di oggetti di privativa dello Stato, ove la tariffa non contenga disposizioni speciali, sono permessi soltanto verso apposita concessione.

Il Governo è autorizzato di limitare in via di ordinanza il traffico di determinate merci per riguardi pubblici, e specialmente per motivi igienici e di sicurezza. Fino a nuova disposizione restano in vigore le norme rispettive attuali.

Articolo VIII.

In caso di fallito raccolto nell'interno il Governo è autorizzato, di concerto col regio Governo ungherese, di abolire o ribassare temporariamente il dazio sui grani e legumi per tutte o per singole specie degli stessi, e per tutti o per singoli confini, sotto le misure di controllo e le restrizioni atte a impedirne l'abuso.

Articolo IX.

Sono esenti dal pagamento del dazio d'importazione:

1. Gli oggetti destinati per l'uso immediato dell'Imperatore;
2. gli oggetti importati nel territorio doganale per l'uso immediato dei Principi sovrani di Stati esteri durante una dimora passeggera degli stessi;
3. gli oggetti destinati a l'uso immediato delle persone diplomatiche accreditate, presso la i. e r. Corte, in conformità alle prescrizioni speciali;
4. requisiti di cancelleria degli uffici consolari di Stati esteri, che risiedono nel territorio doganale, e precisamente: insegne d'ufficio, bandiere, emblemi, stampiglie e stampati d'ufficio, in quanto il rispettivo Stato estero accordi la reciprocità in tale riguardo;
5. articoli di privativa dello Stato per fabbriche e depositi dello Stato o articoli comperati dagli abitanti dei dintorni di territori franchi, rispettivamente di territori estradoganali negli spacci di tali territori;
6. effetti militari quali: monture, oggetti di armatura, armi, munizioni, suppellettili dell'esercito (ai quali appartengono anche requisiti da letto, requisiti per medici e ospedali), inoltre cavalli nel trasporto fra corpi di truppa o stabilimenti della marina da guerra entro e fuori del territorio doganale; mezzi da mina e materie esplosive per esperimenti tecnici militari dell'amministrazione dell'esercito;
7. requisiti d'ufficio, che vengono spediti nel territorio doganale da stabilimenti dello Stato trovantisi all'estero, nei territori franchi e in quelli estradoganali;
8. effetti di trasloco degli immigranti nel territorio doganale, come pure macchine e parti di macchine, attrezzi di fabbrica e strumenti di artigiani, in quanto questi oggetti siano già stati in loro uso all'estero, siano destinati al loro proprio uso, corrispondano alle loro condizioni e portino tracce di un uso continuato.
Agli immigranti vanno equiparati anche gli indigeni, che dopo una lunga dimora fuori del territorio doganale rientrano nello stesso;
9. oggetti di corredo e doni nuziali per esteri o per indigeni dimoranti da più di due anni all'estero, che in seguito al loro matrimonio con una persona domiciliata nell'interno trasferiscono la loro sede nel territorio doganale, in quanto corrispondano alle loro condizioni;
10. effetti di eredità quali: oggetti di mobilio, suppellettili di casa, da tavola e da cucina, vestiti, biancheria da letto, da corpo e da tavola, attrezzi di fabbrica usati, strumenti di artigiani usati ecc., in quanto servano all'uso proprio dell'erede e siano adeguati alle loro condizioni.
Sono però esclusi dalla franchigia di dazio prevista ai numeri 8, 9 e 10: tutti gli oggetti passibili di dazio consumo e gli articoli di consumo, bestiame, stoffe non lavorate e semifabbricati, come anche materie gregge.
I favori contenuti nei numeri 8, 9 e 10 possono venir del tutto o in parte aboliti in via di ordinanza per i sudditi di uno Stato che non accorda reciprocità;
11. preparati anatomici, scheletri, cadaveri assieme alle bare, urne colla cenere di cadaveri cremati, assieme agli oggetti, che servono per l'ornamento delle bare ed urne o per il trasporto delle stesse;
12. oggetti di pertrattazioni giudiziarie;
13. decorazioni e medaglie di esposizioni conferite; doni di Sovrani esteri.

Articolo X.

Inoltre saranno trattati in franchigia di dazio:

1. Effetti di viaggiatori, quali:
biancheria, vestiti, requisiti da letto, da viaggio, suppellettili d'oro e d'argento e altri oggetti preziosi; strumenti di artigiani e monteurs, come pure suppellettili e strumenti di artisti, scienziati medici e di altre persone, che adoperano questi oggetti per l'esercizio della loro arte o professione; apparati fotografici, piccole macchine da scrivere, orologi da viaggio, sedie a rulli, carrozzelle da bambini ecc.; cartucce di cacciatori e tiratori in quantità non superiore a 200 pezzi; libri; commestibili e medicinali per il consumo durante il viaggio; tabacco in quantità non superiore a 10 sigari, 25 sigarette o 35 grammi di tabacco, in quanto questi oggetti siano destinati soltanto all'uso proprio del viaggiatore e per qualità e quantità siano adeguati al bisogno, alla condizione e agli altri rapporti del medesimo.
Carrettieri e barcaioli sono equiparati ai viaggiatori.
Si potrà pure accordare il ritiro in franchigia di dazio di suppellettili di casa e oggetti di mobiglio usati ai viaggiatori e alle persone in servizio pubblico, che hanno l'intenzione di trattenersi per più lungo tempo nel territorio doganale e la comprovano in modo degno di fede.
2. I mezzi di trasporto introdotti per l'uso temporario nel territorio doganale, quali sarebbero: veicoli ferroviari e navigli, compresi gli oggetti d'inventario trovantisi sugli stessi, che servono al trasporto di persone o di merci all'entrata per il confine e entrano soltanto per questo motivo; inoltre veicoli ferroviari e navigli di amministrazioni ferroviarie e imprese di navigazione indigene, che ritornano vuoti, come anche i veicoli ferroviari e navigli di amministrazioni ferroviarie e imprese di navigazione estere, che sono già inseriti nel servizio; indi altri carri, slitte, carriole, cestoni da soma, gerle e simili ordigni per portar carichi, che servono al trasporto di persone o di merci; i rispettivi animali da tiro o da soma stessi, i fornimenti e le coperte dei medesimi, nonché il foggio portalo seco - alla condizione che i mezzi di trasporto abbiano tracce distinte dell'uso e nel rimanente risulti dalle persone e merci trasportate, dal luogo di destinazione, dalla direzione, dai mezzi e dalla qualità del trasporto, che si tratta effettivamente di un trasporto di persone o di merci, e non di una corsa intrapresa allo scopo di introdurre il mezzo di trasporto in franchigia di dazio.
I bauli, cesti da viaggio, ecc. usati e ritornanti vuoti, nei quali furono condotti all'estero oggetti d'uso dei viaggiatori.
3. Le provvigioni delle navi, che entrano ed escono, sotto le condizioni fissate, in via di ordinanza.
4. I campionari e i campioni in ritagli o mostre, che possono essere usati soltanto come tali, esclusi però tutti i campioni di oggetti di privativa e di consumo.
5. Gli involucri e i recipienti, nei quali è imballata la merce da daziarsi, eccettuati i casi:
 - a) quando giusta le disposizioni sulla tara essi debbano venir compresi nella merce stessa;
 - b) quando una merce si presunta in involucri e recipienti, nei quali per la sua forma e qualità non suole venire imballata e che sono soggetti ad un dazio maggiore di quello della merce stessa.
 Riguardo al trattamento doganale delle botti di legno del petrolio, usate e vuote, restano in vigore le disposizioni della legge 25 aprile 1888, B.L.I. Nro.54.
6. Ad eccezione degli oggetti di privativa, tutte le merci, che pesano meno di 25 grammi o per le quali si dovrebbe pagare un dazio minore di 10 centesimi di corona. In caso di abusi questa facilitazione può venire temporariamente abrogata per singole persone o per determinati tratti di confine.
Per i campioni di oggetti di consumo, che entrano a mezzo postale, potrà essere concessa in via di ordinanza una franchigia di dazio più ampia di quella statuita dalle disposizioni del precedente capoverso.

Articolo XI.

Sono inoltre esenti dal pagamento del dazio d'importazione:

1. Oggetti d'arte, oggetti scientifici e oggetti dell'attività industriale, che sono destinati per collezioni pubbliche di istituti scientifici, artistici e di comune utilità; mezzi di istruzione per scuole pubbliche, eccettuati gli oggetti di consumo; strumenti di precisione per scopi scientifici; opere di artisti austriaci e ungheresi, che dimorano all'estero;
2. oggetti antichi (antichità), se la loro qualità non lascia sorgere alcun dubbio, che il loro valore dipende soltanto dalla loro età e che non sono atti a nessun altro scopo ed uso, che a quello di collezioni;
3. merci, che si sono interamente guastate durante il trasporto sotto il controllo doganale o in depositi ufficiali. Qualora la merce sia guastata solo in maniera da non essere più atta alla sua primitiva destinazione, per esempio vino, che si presenta ancora usabile come aceto, si potrà accordare il tasso di dazio corrispondente alla sua qualità effettiva. La franchigia di dazio, rispettivamente la riduzione dello stesso, può essere accordata anche per merci, che furono distrutte sotto controllo doganale, rispettivamente che hanno subito una trasformazione tale, che nella loro mutata qualità corrispondono ad un numero di tariffa diverso da quello corrispondente al loro stato primitivo, inoltre per le merci già daziate dall'amministrazione postale, che si sono guastate ancor prima della consegna al destinatario. Le disposizioni di dettaglio saranno emanate in via di ordinanza.

Articolo XII.

Concorrendo circostanze degne di riguardo, si potrà inoltre accordare il ritiro degli oggetti seguenti in franchigia di dazio o verso un dazio di entrata ridotto:

1. oggetti destinati al culto per chiese e case di Dio povere delle varie religioni (esclusi gli organi), poi materiali per la costruzione o il restauro e l'arredo di simili chiese e templi;
2. commestibili, vestiti e altri oggetti, che pervengono in dono agli abitanti indigeni, colpiti da incendio o da altri avvenimenti elementari, per il loro mantenimento o per la ricostruzione o l'arredamento dei loro fabbricati e per il loro esercizio economico;
3. oggetti vecchi portanti le tracce dell'uso, che persone indigenti ricevono in dono dall'estero per il proprio uso, in quanto siano adeguati alle loro condizioni.

Articolo XIII.

L'importazione temporariamente esente da dazio di materie gregge (escluse le granaglie), semifabbricati e prodotti industriali per l'ulteriore perfezionamento nel territorio doganale può essere accordata:

1. in tutti i casi, in cui può accertarsi l'identità della merce introdotta per l'ulteriore perfezionamento colla merce perfezionata da riesportarsi;
2. in quei casi, in cui dall'accertamento dell'identità per singoli processi di perfezionamento o di lavorazione, desiderabili in vista di interessi economici o industriali, risulterebbero difficoltà tali da pregiudicare i vantaggi del favore da accordarsi, il Governo è autorizzato di decampare eccezionalmente dalla rigorosa comprovazione dell'identità, stabilendo opportune misure di controllo.

Le singole specie di perfezionamento in base a ciò ammissibili, come anche le prescrizioni sul controllo ad esse adattate saranno fissate in via di ordinanza, di reciproco accordo fra i due Governi.

L'esecuzione del perfezionamento all'estero di una merce prodotta nel territorio doganale verso reimportazione a un dazio di favore, ove la tariffa non contenga nessuna disposizione speciale in proposito, è ammissibile solo eccezionalmente in quei casi, in cui si tratta di simili facilitazioni già in uso nel piccolo traffico di confine.

Articolo XIV

Sono inoltre esenti dalle tasse di entrata:

1. Merci ed oggetti, che vengono introdotti per la riparazione nel territorio doganale, alla condizione che la riesportazione delle merci e degli oggetti riparati avvenga entro un certo termine fissato anticipatamente e si possa accertare l'identità delle merci riesportate.
Merci ed oggetti, che furono esportati per la riparazione all'estero, alla loro rientrata in stato riparato, in quanto possa essere accertata la loro identità; però le aggiunte estere devono venir daziate in base alla tariffa. Questo favore potrà essere abrogato in via di ordinanza per il traffico con uno Stato, che non accorda reciprocità.
2. Merci ed oggetti, che vengono esportati nei territori franchi o estradoganali, per essere colà perfezionati, riparati o lavorati, e che dal rispettivo territorio franco od estradoganale vengono reimportati nel territorio doganale, dopo essere stati perfezionati, riparati o lavorati.
3. Merci, che vengono esportate dal territorio doganale sotto controllo doganale (procedura di prenotazione) e vengono condotte di ritorno invariate.
Merci, che furono spedite all'estero senza applicare la procedura di prenotazione e non furono colà messe in libero commercio. Qualora però da contrassegni di fabbrica, marche e simili, applicati alla merce, o in mancanza di questi dalla sua qualità esteriore risulti indubbiamente, che la merce è un prodotto del territorio doganale ritornato dall'estero, e da documenti prodotti apparisca dimostrata in modo degno di fede l'identità della merce esportata e reimportata, avrà luogo la rientrata in franchigia di dazio, anche se questa merce fu messa all'estero nel libero commercio. Non sono escluse da questo trattamento le merci nazionalizzate nel territorio doganale mediante daziamento.
4. Per merci, che furono già assoggettate al daziamento di entrata, ma posteriormente vengono destinate alla riesportazione, potrà essere accordata in casi degni di riguardo, che saranno più precisamente indicati in via di ordinanza, la restituzione del dazio già pagato, quando non sussista alcun dubbio sull'identità degli oggetti daziatati, che vengono poi di nuovo riesportati.
Per gli oggetti, che entrano per essere condotti ad esposizioni, corse e concorrenze nell'interno, inoltre quelli, che entrano a scopo di prova, di esperimento o di uso passeggero, potrà essere accordata la franchigia di dazio temporaria verso riesportazione degli stessi.
5. Merci, che vengono ritirate allo scopo di imitazione e la cui destinazione allo stesso sia comprovata in modo degno di fede.
6. Bestiame da pascolo e da lavoro, vale a dire bestiame, che viene importato o esportato per la linea daziaria a scopo di pascolo passeggero (pascolo invernale) o per lavori temporali dell'agricoltura. Anche i prodotti ricavati dal bestiame indigeno condotto su pascoli esteri (latte, burro, formaggio), come pure il bestiame giovane nato nel frattempo potranno essere condotti in franchigia di dazio nel territorio doganale.

Pesci e altri animali acquatici, presi da pescatori indigeni in acque rivane e di confine dei Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero e nei Paesi della Corona ungarica, come pure i prodotti ricavati dagli stessi, saranno egualmente trattati in franchigia di dazio.

7. Gli oggetti occorrenti per la costruzione e l'armamento di navi a sensi della legge 30 marzo 1873, B.L.I. Nro.51.

Articolo XV.

Nel circondario di confine saranno trattati in franchigia di dazio, relativamente al traffico agricolo su possessioni, che sono intersecate dal confine doganale, il bestiame e gli attrezzi appartenenti alla rispettiva economia rurale, come pure le sementi per la coltura dei campi e i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, ricavati sugli stessi.

Articolo XVI.

Il Governo è autorizzato di assicurare l'importazione in franchigia di dazio, in seguito ad accordi internazionali, coi quali allo scopo di assicurare congiunzioni ferroviarie venga convenuto, che debba istituirsi una stazione comune di confine e di cambio ferroviario entro il confine doganale:

- a) per tutti i materiali, pezzi di armamento di altri oggetti occorrenti per la costruzione e per l'esercizio della stazione di cambio, come anche del tronco di allacciamento situato fra questa e il confine doganale, in quanto la somministrazione di questi requisiti incomba ad autorità estere o all'impresa ferroviaria estera in seguito all'assunzione contrattuale delle rispettive costruzioni;
- b) per tutti i mezzi di esercizio, gli attrezzi e i materiali di consumo, occorrenti all'impresa ferroviaria estera per il disimpegno del servizio da essa assunto, compresa la manutenzione, come anche per quegli occorrenti agli uffici di confine esteri per scopi di servizio nelle quantità provatamente necessarie a tal uopo;
- c) per effetti di trasloco, come pure per gli utensili di servizio degli impianti e inservienti dell'amministrazione ferroviaria estera e degli altri rami di servizio interessati dell'amministrazione dello Stato limitrofo, che risiedono entro il territorio doganale indigeno.

Articolo XVII.

I tassi di dazio indicati nella tariffa, comprese le addizionali e la tassa di pesatura, devono pagarsi con moneta in oro.

Importi di dazio sotto 10 corone, rispettivamente importi residui sotto questo limite, possono venir pagati con monete nazionali in argento da 1 fior. = 2 cor. e con monete divisionarie della valuta in corone.

Il valore delle monete in oro estere, che possono usarsi nei pagamenti di dazio, sarà fissato nella valuta in corone in via di ordinanza.

Il Governo è autorizzato di stabilire d'accordo col regio Governo ungherese, nel momento che gli sembrerà opportuno, dopoché sarà stabilita per legge l'assunzione dei pagamenti in metallica, che in luogo del pagamento del dazio con moneta in oro debba subentrare quello nella valuta in corone.

Articolo XVIII.

Dietro domanda delle parti e verso corrispondente cauzione, il dazio e le tasse accessorie, comprese le imposte di consumo, le tasse di licenza, le addizionali al dazio o all'imposta di consumo, potranno venir accreditate fino a sei mesi sotto le modalità da stabilirsi in via di ordinanza, verso pagamento dell'interesse nell'ammontare, che sarà fissato ogni volta di comune accordo dai Ministeri delle finanze rispettivi.

Non vanno considerati come accreditamento del dazio: la concessione impartita di caso in caso per riguardi speciali a pubblici stabilimenti di trasporto e imprese di magazzini generali, di pagare ogni settimana o ogni mese posticipatamente le tasse di entrata scadute durante questo tempo; inoltre il pagamento posticipato accordato ai magazzini di contamento delle merci esitate nel libero commercio entro il periodo di conteggio.

L'obbligo di pagare interessi di mora del 5 per cento subentra:

- a) se la tassa accreditata non viene versata nel giorno della scadenza, cominciando dal giorno successivo a quello della scadenza;
- b) in caso di disbrigo con certificato di scorta senza obbligo di presentazione, se il pagamento delle tasse non ha luogo entro il termine espresso nel certificato di scorta, cominciando dal giorno successivo all'espriro di questo termine;
- c) se una merce disbrigata nella procedura di prenotazione non viene riesportata entro il termine fissato, cominciando dal giorno successivo all'espriro di questo termine, salvo il pagamento degli interessi menzionati nell'alinea 1 per le tasse dovute sulle merci, che non furono esportate durante il termine di prenotazione.

Però l'obbligo al pagamento di interessi non subentra in nessun caso, quando le tasse dovute siano pienamente assicurate con cauzione in contanti.

Si potrà decampare dalla riscossione degli interessi di mora nel capo indicato sub c, se la trascuranza del termine fu cagionata da infortunio o forza maggiore senza propria colpa del detentore del certificato di prenotazione.

Articolo XIX.

Oltre alle tasse indicate ad ogni singolo numero della tariffa (dazi, tasse di licenza, imposte di consumo) e alle addizionali di dazio, si dovranno pagare nella procedura daziaria le seguenti tasse accessorie:

1. La tassa di pesatura nell'importo di 10 centesimi per 100 chilogrammi di peso lordo di quelle merci, che vengono pesate d'ufficio o a richiesta della parte, secondo il quantitativo effettivamente pesato.

Per la rilevazione del peso mediante calcolo e per le pesature con bilance private, come per esempio nel disbrigo doganale alle stazioni ferroviarie, nonché in tutti i casi in cui non è riscosso alcun diritto di dazio non sarà calcolata nessuna tassa di pesatura.

Nel calcolo della tassa di pesatura si trascureranno parti di peso sotto 50 chilogrammi e si calcoleranno per 100 chilogrammi quelle di 50 chilogrammi e più.

Se il peso complessivo della merce è minore di 50 chilogrammi, si pagheranno 5 centesimi quale tassa di pesatura.

2. La tassa di magazzinaggio per merci depositate in magazzini ufficiali, nella misura da fissarsi con speciale disposizione tenendo conto delle condizioni locali e di altro genere, però di regola non sopra 3 centesimi per ogni 100 chilogrammi di peso lordo e per ogni giorno di deposito. La parte ha diritto ad almeno 3 giorni franchi da tassa di magazzinaggio; la durata di tempo di questa franchigia potrà essere prolungata a piacimento in via di ordinanza.

In casi di straordinaria affluenza di merci si potrà aumentare la tassa di magazzinaggio fino a 5 centesimi per 100 chilogrammi e per giorno, oppur limitare adeguatamente il termine di deposito.

Riguardo alla rifusione delle spese per operazioni ufficiose praticate fuori della sede d'ufficio e riguardo alle tasse per la scorta ufficiale di merci restano in vigore le norme vigenti finora.

Articolo XX.

Se nel calcolo del dazio e delle tasse accessorie risultano importi sotto 5 centesimi, quelli inferiori a 3 centesimi saranno trascurati, quelli ammontanti a 3 e più centesimi saranno riscossi con 5 centesimi.

Articolo XXI.

La fissazione e modificazione della tara sarà regolata in via di ordinanza con riguardo ai modi di imballaggio usuali in commercio e alle proporzioni del loro peso. Per merci, il cui dazio non supera 7 cor. 50 c. per 100 chilogrammi e per gli involucri immediati di liquidi non ha luogo un difalco della tara, a meno che la tariffa non contenga una disposizione divergente. Se però liquidi che vanno daziati secondo il peso lordo, vengono importati in veicoli o navigli costruiti appositamente per il loro trasporto, senza altro involucro, si aggiungerà al peso netto rilevato una tara corrispondente al modo d'imballaggio usuale, da fissarsi in via di ordinanza.

Articolo XXII.

Dopo la pubblicazione della presente legge potranno essere subito avviate le trattative cogli Stati esteri per la conclusione dei trattati internazionali di commercio in base all'annessa tariffa doganale.

Il Governo è autorizzato a fissare in via di ordinanza il termine per l'entrata in vigore della legge sulla tariffa daziaria e della tariffa annessavi.

La validità della presente legge si estende alla durata della lega doganale e commerciale (articolo XXV di questa lega).

Contemporaneamente al principio di attività della presente legge cessano di aver vigore le leggi ed ordinanze concernenti la tariffa daziaria generale per il territorio doganale, in quanto esse stanno in contraddizione colla presente legge.

Articolo XXIII.

Il Mio Ministro delle finanze, il Mio Ministro del commercio e il Mio Ministro dell'agricoltura sono incaricati dell'esecuzione di questa legge.¹

¹ Con l'Ordinanza del 21 febbraio 1906, BLI n.22 Puntata IX, sono state pubblicate le "Norme per l'esecuzione della legge sulla tariffa daziaria del 13 febbraio 1906"; tale atto è stato successivamente modificato con l'Ordinanza 24 febbraio 1916, BLI n.50 Puntata XXVI, recante "modificazione del § 20 della norma di esecuzione alla legge sulla tariffa daziaria 13 febbraio 1906, BLI n.22".